I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1844/76 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 2306/70 relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2306/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 330/74 (4), prevede, per le operazioni di acquisto, di ammasso e di vendita dei prodotti giacenti all'intervento, resoconti annui per prodotto sulla cui base sono determinate le perdite nette subite dagli organismi d'intervento ; che fra gli elementi di tali resoconti figurano le spese d'interesse per i fondi immobilizzati dall'organismo d'intervento all'acquisto dei prodotti ;

considerando che, nel caso, peraltro previsto dalla regolamentazione comunitaria, di una vendita con rinvio di pagamento dopo uscita della merce dal magazzino dell'organismo d'intervento, le spese derivanti dal prolungato immobilizzo dei fondi da parte di tale organismo devono essere parimenti contabilizzate nel quadro delle perdite nette subite dal medesimo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CEE) n. 2306/70 è sostituito dal testo seguente :

« g) l'importo delle spese di finanziamento, calcolato secondo i metodi ed un tasso d'interesse adottati in base alla procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 :

— per il periodo d'ammasso all'intervento ;

— per il rinvio di pagamento dopo uscita dal magazzino dei prodotti venduti anteriormente al 1° gennaio 1978 e destinati all'esportazione, rinvio eventualmente concesso per una determinata vendita secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 ; ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2306/70 è completato come segue :

« tale importo viene accreditato il giorno stesso dell'uscita dal magazzino ; ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

L.J. BRINKHORST

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 4.
(4) GU n. L 37 del 9. 2. 1974, pag. 5.